

REGIONE PUGLIA

VC

DISEGNO DI LEGGE N. 9

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE PRIVATE
CONCESSIONARIE DI AUTOLINEE EXTRAURBANE PER VIAGGIATORI.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 24/5/1976

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE PRIVATE CONCESSIONARIE DI AUTOLINEE EXTRAURBANE PER VIAGGIATORI.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di sovvenire, in analogia a quanto attuato nei decorsi esercizi, alle crescenti difficoltà economico-finanziarie nelle quali si dibattono le imprese private concessionarie di pubbliche autolinee.


E' noto che il settore versa in una situazione di crisi a causa dei crescenti costi di personale e di esercizio, mentre la produttività del servizio non registra alcun sensibile aumento a causa della stazionarietà delle tariffe, che rende l'attività sempre meno remunerativa.

S'inscrive in questo quadro il crescente numero di rinunce al proseguimento dei servizi da parte di aziende piccole e medie, con la conseguente necessità, da parte della Regione, di procedere ad affidamenti precari con l'onere della copertura integrale del disavanzo maturato nella gestione delle autolinee abbandonate dalle imprese private, allo scopo di garantire la continuità dei collegamenti essenziali alla vita economica e sociale dei centri serviti.

Cionondimeno, il presente disegno di legge non pregiudica la libertà di decisione politica e tecnica della Regione, che resta libera di attuare - mediante l'azione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti - la ristrutturazione dei bacini di traffico e la creazione di aziende comprensoriali a circoscrizione provinciale.

Infatti, in analogia con quanto praticato da altre Regioni, l'intervento che viene operato con questo disegno di legge ha lo scopo di contenere la crisi dei concessionari privati, assicurando agli organi politici quella disponibilità di tempo che occorre per una corretta impostazione del problema e per l'assunzione di conseguenti, idonee decisioni.

Il presente disegno di legge è in tutto analogo alla legge regionale 29 gennaio 1976, n.7 che ha accordato contributi allo stesso titolo per l'esercizio 1975.

 ./.

REGIONE PUGLIA -- 2 --

Il limite massimo del contributo è stato elevato da L.150 a L.190 per autobus/Km., in considerazione dei maggiori costi relativi nel 1976 rispetto all'anno precedente, con la riduzione del contributo a L.180 per autobus/Km. per le aziende con oltre 50 dipendenti.

Lo stanziamento è già disposto sul Cap.179 del bilancio regionale per l'esercizio 1975 nell'entità di 900 milioni.

Per quanto concerne, infine, le condizioni e modalità per l'assegnazione del contributo, si ritiene che il regolamento di attuazione della corrispondente legge 25/1/1975 n°14 possa essere ritenuto valido anche per quella circostanza.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE PRIVATE
CONCESSIONARIE DI AUTOLINEE EXTRAURBANE PER VIAGGIATORI.-

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1


Alle Imprese private in quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici servizi di linea ordinaria per viaggiatori nell'anno 1976 possono essere accordati contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1976 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'Impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

ART. 2

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art.4 e la loro misura massima è fissata in £.190 per autobus/Km per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in £.180 per autobus/Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione



REGIONE PUGLIA

- 2 -

dei viaggiatori pendolari, lavoratori e stu-
denti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano ri-
spettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

ART. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative a no-
leggi o prestazioni in subappalto.

Per l'attuazione della presente legge valgo no le condizioni approvate dalla Giunta Re-
gionale per l'analogo contributo relativo a l'anno 1974 in applicazione della legge re-
gionale 25 gennaio 1975, n.14.

Le stesse condizioni e modalità valgono an-
che ai fini della corresponsione di eventua
li acconti che non potranno comunque supera
re la misura massima di £.40 per Km. di per
correnza.

ART. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizza
ta la spesa di £.900 milioni.

ART. 5

All'onere di lire 900 milioni derivante dal
l'attuazione della presente legge, per l'an
no finanziario 1975, si provvede utilizzan-
do le disponibilità del Cap.179: "Erogazio-
ne di contributi straordinari agli esercen-
ti autoservizi di linea per viaggiatori in
concessione" dello stato di previsione del-

REGIONE PUGLIA


- 3 -

la spesa di bilancio per l'anno finanziaria medesimo.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

ART. 6

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to a high-ranking official of the Puglia Region.A small, illegible handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.